



***COMUNE DI CALDERARA DI RENO***  
**Provincia di Bologna**

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE  
DEGLI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 142 DEL 16/12/2010  
IN VIGORE DAL 01/01/2011**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 - OBIETTIVI PRIORITARI
- Art. 4 - DEFINIZIONI
- Art. 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI

### **TITOLO II – PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

- Art. 6 – DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
- Art. 7 - NUOVE APERTURE
- Art. 8 – TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE
- Art. 9 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE
- Art. 10 - OBBLIGHI

### **TITOLO III – DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

- Art. 11 - ATTIVITA' STAGIONALI
- Art. 12 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- Art. 13 - DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI
  - 13.1 – Definizioni*
  - 13.2 – Disciplina generale*
  - 13.3 – Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti*
  - 13.4 – Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico alle attività diverse di spettacolo e trattenimento nei pubblici esercizi*
- Art. 14 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI
- Art. 15 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- Art. 16 - ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- Art. 17 - VALIDITA' DEI CRITERI
- Art. 18 - NORMA FINALE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1 - OGGETTO**

Il presente documento, è redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003, a seguito dell'aggiornamento delle direttive regionali con delibera di G.R. n° 1879/2009 e concerne i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale; esso sostituisce integralmente la programmazione approvata dal Comune di Calderara di Reno con deliberazione consiliare n. 70 del 20/12/2006.

### **Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presenti criteri di programmazione si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche di carattere stagionale.

Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvengono:

- a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari. Rientrano nella presente definizione le attività di somministrazione di alimenti e bevande annesse:
  - alle strutture sportive di Calderara di Reno (Centro Sportivo "G: Pederzini");
  - al teatro e locali di pubblico spettacolo;
  - centro sociale "C. Bacchi" di via Gramsci;
  - centro sociale di Lippo.
- b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;

L'esclusione delle attività di somministrazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non è soggetta ai criteri di programmazione di cui al presente regolamento solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale;

Tali attività sono trasferibili solo congiuntamente all'attività principale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n° 14 del 26 luglio 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo in pubblici esercizi all'interno di locali non appositamente allestiti allo scopo, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago, in quanto la stessa autorizzazione

alla somministrazione di alimenti e bevande ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano comunque tra quelle soggette ai criteri di programmazione di cui alle presenti norme;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino le seguenti condizioni:

- l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2bis, della legge 28 dicembre 1999 n° 496;
- l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione dei carburanti e quindi collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
- l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione di carburante rilasciata dall'UTF;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 5 luglio 1999 n° 14 (*Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Dlgs.vo 31/3/1998*), nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

f) nelle mense aziendali e nelle relative attività di somministrazione non aperte al pubblico;

g) nelle attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n° 135/2001, ancorché la somministrazione venga effettuata genericamente al pubblico;

h) nelle attività di "bed & breakfast" di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 14 del 2003, in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della legge n. 16 del 28 luglio 2004 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificatamente indicati nel suddetto art. 13.

I titoli abilitativi per le sopraindicate attività dalla lettera a) alla lettera g) si formalizzano nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14/2003 ad esclusione di quelle di cui al comma 4 dell'art. 2 della medesima legge regionale. Il titolo abilitativo, vincola l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

i) nelle attività svolte in forma temporanea, concernenti fiere, feste, mercati, di cui all'art. 10 della L.R. 14/2003, per il periodo di svolgimento della manifestazione;

- j) al domicilio del consumatore, precisando che:
- per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
  - per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.
- k) nelle attività agrituristiche di cui al Titolo I della L.R. N. 26 del 28/6/1994, fermo restando che, nell'ambito di tali attività, la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2003 e che le attività di cui al Titolo II della medesima L.R. 26/94, rientrano nei criteri di programmazione;
- l) nei circoli ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno (*cf. art. 2 DPR 4/4/2001 n° 235*), fermo restando che tali attività sono soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n° 241;

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge regionale 14/2003 le attività di cui alle lettere g), h), l) sono altresì escluse all'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge medesima.

E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui ai precedenti punti e fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 14/2003.

Sono altresì assoggettati ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvenga nell'ambito di circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. 235/2001.

### **Art. 3 – OBIETTIVI PRIORITARI**

I presenti criteri comunali perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- 1) la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di realizzare:
  - a) le migliori condizioni dei prezzi;
  - b) la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
- 2) l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi.  
A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:
  - la qualità del lavoro;
  - la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
- 3) la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

- 4) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- 5) la tutela dei cittadini - consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
- 6) la tutela della sicurezza stradale;
- 7) la tutela dei cittadini - consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- 8) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale;
- 9) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

#### **Art. 4 - DEFINIZIONI**

- a) Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: struttura idonea opportunamente attrezzata ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- b) Somministrazione di alimenti e bevande: vendita e consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- c) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande: titolo abilitativo rilasciato in via definitiva o temporanea, idoneo ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003 e della direttiva Deliberazione di Giunta regionale n° 2209 del 10 novembre 2004;
- d) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): titolo abilitativo da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 modificato dall'art. 49 - comma 4bis della Legge 122/2010, consistente nella denuncia di inizio di attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in cui l'atto di consenso si concretizza mediante l'esclusivo accertamento dei presupposti e requisiti di legge, senza necessità di valutazioni tecniche discrezionali
- e) Ambiti territoriali: gli ambiti individuati e definiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della L.R. 20/2000.
- f) Attività stagionali: sono costituite dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali nel provvedimento abilitativo è stabilito il periodo di apertura e di chiusura nell'ambito di ciascun anno solare;
- g) Attività temporanee: attività soggette ad autorizzazione temporanea in occasione di fiere, mercati, feste od altre riunioni straordinarie di persone, e potranno essere svolte per il periodo, nei locali o luoghi cui si riferiscono, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114

*(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n° 59) la cui durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.*

#### **Art. 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

- a) L.R. 26 luglio 2003 N. 14 (*Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*);
- b) Deliberazione della Giunta Regionale N. 1879/2009 (*Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*);
- c) L. 5 dicembre 1985 n° 730 (*Disciplina dell'agriturismo*);
- d) L.R. 28 giugno 1994 n° 26 (*Norme per l'esercizio dell'agriturismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987 n° 8*);
- e) L.R. 28 luglio 2004 n° 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*);
- f) L. 29 marzo 2001 n° 135 (*Riforma della legislazione nazionale del turismo*);
- g) DPR 4 aprile 2001 n° 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*);
- h) R.D. 18 giugno 1931 n° 773 e succ. mod. ed integrazioni (*Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza*);
- i) R.D. 6 maggio 1940 n° 635 (*Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/6/1931 n°773 delle leggi di pubblica sicurezza*).

## **TITOLO II – PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

#### **ART. 6 - DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI**

L'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto assoggettabile ai criteri di programmazione, avviene sulla base di una delimitazione del territorio attuata nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto locale sociale ed ambientale;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, e ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;

- salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di desertificazione, in particolare nelle piccole frazioni e nei centri minori.

La delimitazione in ambiti del territorio consente di individuare le caratteristiche ritenute indispensabili ai fini dell'autorizzazione all'insediamento. Gli ambiti permettono di individuare le vocazioni delle diverse parti del territorio comunale attraverso una forte integrazione con le normative urbanistiche ed igienico-sanitarie. Al fine di promuovere la migliore accessibilità degli insediamenti ed adeguate condizioni di sostenibilità ambientale, sono stati fissati, in relazione alle diverse parti del territorio:

- gli standard di parcheggio obbligatori per i nuovi esercizi di somministrazione;
- i requisiti di insonorizzazione delle nuove unità immobiliari sede di attività di somministrazione. Per i nuovi insediamenti ovvero l'apertura di nuove attività è sempre previsto l'obbligo di insonorizzazione dei locali. Al momento di presentazione della richiesta si rende necessario fare riferimento alla classificazione acustica vigente (e/o adottata) come linee guida di massima da verificare sul caso concreto.
- la dotazione di adeguate aree per lo scarico merci.

I requisiti prestazionali di seguito indicati sono definiti in relazione all'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle varie zone-ambiti individuate con gli strumenti urbanistico-edilizi:

## **REQUISITI PRESTAZIONALI**

**ambiti urbanizzati genericamente residenziali/ produttivi /servizio / terziario (sia in corso di attuazione che a futura urbanizzazione) - (individuati nella cartografia)**

### STANDARD DI PARCHEGGIO:

In base agli strumenti urbanistici vigenti alla data di presentazione della domanda sulla base dei piani vigenti.

1. Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e della zonizzazione acustica comunale, da parte del titolare dell'esercizio.

2. Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione di **previsione di impatto acustico** contenente, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:
- a. la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
  - b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;
  - c. per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.
3. Potrà essere richiesta al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Per i nuovi insediamenti e per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre previsto l'obbligo di insonorizzazione dei locali anche nel caso di cui al precedente punto 1 e anche qualora non siano presenti sorgenti sonore significative.

#### **AREE PER LO SCARICO MERCI:**

La dotazione di parcheggi di pertinenza consente di prevedere che i parcheggi stessi possano essere utilizzati anche per lo scarico merci, particolarmente in ragione del fatto che è assai probabile che l'approvvigionamento di un pubblico esercizio venga normalmente fatto in orari diversi rispetto a quelli di prevedibile affluenza di pubblico.

#### **AMBITI RURALI** (individuati nella cartografia con colore bianco)

Negli ambiti rurali del territorio sono genericamente ammessi nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Verranno specificatamente valutati progetti di riconversione di fabbricati rurali esistenti che rispettino gli standard urbanistico-edilizi previsti dai vigenti strumenti pianificatori, nonché dimostrino il possesso dei requisiti prestazionali di cui ai presenti criteri per gli ambiti genericamente produttivi.

## **ART. 7 - NUOVE APERTURE**

1. Le aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande saranno condizionate alla verifica del possesso dei requisiti prestazionali individuati all'articolo precedente per le singole zone territoriali e abbiano un uso compatibile rispetto agli strumenti urbanistici.
2. Esclusivamente in ipotesi di nuove aperture di esercizi di somministrazione all'interno dei centri abitati del Capoluogo e di Longara, zone delimitate con un tratteggio di colore azzurro, in locali nuovi che non siano mai stati sede di attività di pubblico esercizio, il titolare dovrà necessariamente obbligarsi all'apertura serale dell'attività fino alle ore 23.00 almeno in due (2) serate del fine settimana (venerdì, sabato o domenica), nel periodo in cui è in vigore l'ora legale (marzo/ottobre).
3. Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a dodici mesi.

## **ART. 8 - TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE**

1. I trasferimenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché gli ampliamenti e le riduzioni di superficie, sono liberamente ammessi su tutto il territorio comunale salvo il reperimento dei medesimi requisiti prestazionali previsti per le aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione alla zona di insediamento e un uso compatibile rispetto agli strumenti urbanistici.
2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi.
3. Sono fatti salvi i vincoli di intrasferibilità indicati all'art. 2 dei presenti Criteri.

## **Art. 9 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE**

Possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga ai presenti criteri qualora gli stessi:

- a) siano previsti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n° 14 del 1999 o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- b) siano previsti all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99;

## **Art. 10 - OBBLIGHI**

Nella domanda di autorizzazione deve sempre essere dichiarato il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio.

In caso di oggettivi problemi di sostenibilità sociale e ambientale e di accessibilità in zone del territorio, il Comune si riserva sempre la facoltà di inibire l'avvio di ulteriori attività di pubblico esercizio.

### **TITOLO III – DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

#### **Art. 11 - ATTIVITA' STAGIONALI**

Le attività stagionali potranno essere esercitate per un periodo minimo di 60 (sessanta) giorni e massimo 240 (duecentoquaranta) giorni per ogni anno solare, con le medesime prescrizioni di carattere edilizio ed igienico sanitario previste per le attività permanenti.

Tali attività potranno essere effettuate anche in aree destinate ad attrezzature pubbliche di proprietà comunale, concesse in uso, in diritto di superficie o in base ad altro titolo idoneo all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Art. 12 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso dei requisiti professionali previsti per legge ovvero se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

La durata massima non può essere superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi; fra le varie autorizzazioni temporanee rilasciate al medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime attrezzature deve intercorrere un termine di almeno 15 giorni.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al primo comma, debbono essere rispettati i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, con esclusione della destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché dalle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui al comma 3 del precedente articolo 7, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale n° 14/2003 né del presente atto di pianificazione, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

## **Art. 13 - DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI**

### **13.1 – Definizioni**

Si intendono per piccoli trattenimenti musicali senza ballo le seguenti attività:

- a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

### **13.2 – Disciplina generale**

Le stesse autorizzazioni di cui all'articolo precedente abilitano, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza a afflusso non superiore a 100 (cento) persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti dei commi precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Conseguentemente è esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo, salvo che:

- l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.;
- il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

### **13.3 – Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti**

Agli effetti del precedente articolo 13.2, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) *Afflusso di persone*: è consentito un afflusso di non oltre 100 (cento) persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);
- b) *Capienza del locale*: è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

- c) *Utilizzo di spazi*: l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
- d) *Ingresso gratuito*: l'ingresso deve essere mantenuto gratuito e pertanto il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;
- e) *Divieto di maggiorazione dei prezzi*: è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
- f) *Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento*: L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - f1) è vietata la pubblicazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
  - f2) L'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti dall'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 16/2003 e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini dell'attività di spettacolo e trattenimento.

Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e spettacolo.

L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 5 giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente atto sul procedimento amministrativo.

#### **13.4 – Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico alle attività diverse di spettacolo e trattenimento nei pubblici esercizi**

Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui ai precedenti artt. 13.2 e 13.3, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al DM 16/2/1982, punto 83.2.

Le attività di cui al precedente comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in materia di agibilità dei locali,

non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle descritte nell'articolo 13.1, 13.2, 13.3, a condizione che l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. In materia di inquinamento acustico, è fatto integralmente rinvio alla disciplina di settore in quanto applicabile, ed in particolare al rispetto della classificazione acustica del territorio comunale di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*).

Tali attività dovranno comunque rispettare gli orari, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività nel rispetto di quanto indicato dall'ordinanza sindacale appositamente emessa.

#### **Art. 14 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI**

Il Comune, al fine di governare eventuali fenomeni che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, potrà impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale

Tale divieto potrà concernere:

- a) una disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di una determinata area ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;
- b) apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Il provvedimento di divieto o limitazione della somministrazione di bevande alcoliche dovrà riportare in modo esplicito e circostanziato la motivazione per la quale il provvedimento stesso viene adottato.

#### **Art. 15 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

Fatti salvi i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la chiusura temporanea degli stessi è comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.

Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, dovrà esserne data comunicazione anche al Comune.

#### **Art. 16 - ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero stabilito da apposita ordinanza sindacale. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Gli esercenti devono comunicare preventivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, l'orario prescelto almeno 5 giorni prima dell'attivazione del nuovo orario.

#### **Art. 17 - VALIDITA' DEI CRITERI**

La validità dei criteri di cui al presente programma, è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente provvedimento.

#### **Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI**

Con l'approvazione dei presenti criteri sono abrogati i precedenti atti di pianificazione.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande già regolamentate insediate ed attive sul territorio comunale all'entrata in vigore dei presenti criteri non sono soggette ad alcun adeguamento prestazionale, neppure in caso di sub ingresso negli stessi locali, fatto salvo i casi di trasferimento di sede o attività e le modifiche di cui all'art. 7 dei presenti criteri.

Per quanto non previsto dai presenti criteri di programmazione, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, alle norme comunali sul procedimento autorizzativo nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.